

VENERDÌ 15 GENNAIO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- One Stop Shop e Import One Stop Shop: in arrivo i nuovi regimi speciali IVA per l'e-commerce - pag. 2
- Accertamento e riscossione: arriva il rinvio al 31 gennaio 2021 - pag. 4
- Niente ritenute fiscali negli appalti se i beni strumentali per i servizi affidati non siano del committente - pag. 6

LAVORO E PREVIDENZA

- Fondi pensione: nuove regole su trasparenza e adesioni. Slittano gli adempimenti - pag. 8
- CIGS per le imprese strategiche: proroga di 12 mesi, in quali casi? - pag. 10

BILANCIO & CONTABILITÀ

- IAS 39 e IFRS 4, 7, 9 e 16: adeguamento alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse - pag. 13

FINANZIAMENTI

- Prestiti fino a 30.000 euro: durata massima fino a 15 anni e nuovi beneficiari - pag. 14
- Fondi di Garanzia: estesa la platea dei beneficiari e la durata massima delle operazioni - pag. 17

IMPRESA

- Strategie digitali UE: nuove regole per garantire crescita e competitività delle imprese - pag. 18
- Antiriciclaggio: avviato il progetto Light per la formazione delle professioni legali - pag. 21

IN EVIDENZA

Accertamento e riscossione: arriva il rinvio al 31 gennaio 2021

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Nella seduta del 14 gennaio 2021, il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge che stabilisce una mini-sospensione dell'attività di accertamento e riscossione fino al 31 gennaio. Si tratta di un decreto interlocutorio varato in attesa di ulteriori e più durature decisioni che dovrebbero essere inserite nel decreto Ristori quinquies. Sempre al 31 gennaio 2021 slittano i termini per il versamento delle cartelle di pagamento, mentre per la web tax, al debutto quest'anno, si decide di far slittare il termine del primo versamento dal 16 febbraio al 16 marzo e quello della dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile.

A sorpresa, il Governo, nel corso **2021**, di alcuni importanti termini del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio (durante il quale si doveva decidere sulla richiesta di **scostamento di bilancio** per ulteriori 32 miliardi di euro al fine di poter garantire i nuovi ristori alle categorie colpite dalla crisi da Coronavirus), approva un decreto che **rinvia alcuni termini tributari**. Si tratta del rinvio, al **31 gennaio**

legati alla **riscossione**, che erano ripresi a decorrere dal 1° gennaio non essendo stato previsto alcun nuovo rinvio con i provvedimenti di fine anno, prima fra tutti la legge di Bilancio. Con il nuovo anno la macchina del Fisco si era rimessa in moto e si temeva l'invio di **milioni di atti sospesi** in un momento storico in cui le imprese



Prestiti fino a 30.000 euro: durata massima fino a 15 anni e nuovi beneficiari

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Sono operative dal 13 gennaio le novità previste della legge di Bilancio 2021 per i prestiti fino a 30.000 euro, garantiti al 100% dal Fondo PMI. Lo ha comunicato il Mediocredito Centrale con la circolare n. 1 del 2021. L'innovazione più attesa riguarda l'aumento della durata delle operazioni, che si allunga fino a 15 anni. Il prolungamento della durata può essere richiesto anche per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021. Si amplia anche la platea dei soggetti beneficiari, con l'ammissione delle società di agenti in attività finanziaria, delle società di mediazione creditizia e delle società dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni. Rettificato anche il metodo di determinazione del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti.

Via libera alle nuove condizioni delle operazioni di cui all'art. 13, per i **prestiti fino a 30.000 euro** comma 1, lettera m), del decreto garantiti al 100% dal **Fondo PMI Liquidità** (D.L. n. 23/2020) aumentando la durata massima dei finanziamenti, estendendo la platea

La Manovra (l. n. 178/2020) è infatti intervenuta sulla disciplina del metodo di determinazione



Fisco

Ultimo giorno di consultazione

One Stop Shop e Import One Stop Shop: in arrivo i nuovi regimi speciali IVA per l'e-commerce

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Si conclude oggi la consultazione pubblica avviata dal Ministero dell'Economia e delle finanze in vista dell'adozione del decreto legislativo di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di vendita a distanza di beni, applicabili dal 1° luglio 2021. Tra le novità, che sul piano comunitario sono state trasfuse nelle direttive n. 2006/112/CE e n. 2009/132/UE, spiccano quelle relative ai nuovi regimi speciali IVA, con la trasformazione del regime MOSS (Mini One Stop Shop) in OSS (One Stop Shop) e l'introduzione del regime IOSS (Import One Stop Shop).

Tra le **semplificazioni in materia di IVA** per le imprese che effettuano operazioni di **e-commerce** in ambito **transfrontaliero**, previste dallo schema di decreto legislativo che recepisce le direttive n. 2017/2455/UE e n. 2019/1995/UE, assumono particolare rilevanza le novità relative ai **regimi speciali** che consentono di accentrare gli obblighi IVA degli operatori in un unico Stato membro.

Leggi anche e-commerce transfrontaliero: obblighi IVA semplificati per le imprese dal 1° luglio 2021

Si tratta, segnatamente, della **trasformazione** del regime **MOSS** (Mini One Stop Shop) in **OSS** (One Stop Shop) e dell'**introduzione del regime IOSS** (Import One Stop Shop).

Dal 1° luglio 2021, il MOSS, attualmente previsto per i soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a privati consumatori, verrà **esteso a tutte le tipologie di servizi**, nonché alle **vendite a distanza intracomunitarie** di beni e a determinate vendite interne di beni facilitate dalle piattaforme on line.

Il regime IOSS, di **nuova introduzione**, riguarderà, invece, le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi di valore non superiore a 150 euro e sarà previsto anche un **regime alternativo** per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione.

Passaggio dal MOSS non-UE all'OSS non-UE

Possono accedere al regime OSS non-UE tutti i soggetti passivi non stabiliti nella UE che prestano servizi B2C, mentre possono optare per l'OSS UE i soggetti passivi stabiliti nella UE che prestano servizi B2C, nonché i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nella UE che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite interne facilitate dalle piattaforme elettroniche.

Con la modifica dell'art. 74-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti passivi che accedono al regime OSS non-UE, per tutti i servizi B2C rientranti nel regime, sono **esonerati dagli obblighi di fatturazione**,

registrazione e dichiarazione IVA annuale, sostituiti da un'apposita dichiarazione trimestrale da presentare, peraltro, non più entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre, ma entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre. La dichiarazione può essere **rettificata con una dichiarazione successiva**, da presentare entro tre anni, che indichi il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo d'imposta e l'importo dell'imposta in relazione al quali sono richieste le modifiche.

È stato, inoltre, previsto che i soggetti passivi che si avvalgono del regime OSS non-UE, se tenuti a presentare la dichiarazione IVA in relazione allo svolgimento di attività non rientranti nel regime speciale, possono esercitare la **detrazione dell'imposta** anche per le **attività che rientrano nel regime speciale**, che resta invece preclusa per gli operatori che svolgono esclusivamente attività nell'ambito del regime speciale, nei confronti dei quali l'imposta può essere recuperata esclusivamente attraverso la procedura di rimborso.

Passaggio dal MOSS UE all'OSS UE

Il regime OSS UE è applicabile ai servizi resi nella UE nei confronti di privati consumatori, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, anche se facilitate da piattaforme on line, e alle cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello Stato facilitate tramite l'uso interfacce elettroniche.

In base al riformulato art. 74-*sexies* del D.P.R. n. 633/1972, mentre per i servizi B2C possono accedere al regime OSS UE solo i **soggetti stabiliti nello Stato**, per le vendite a distanza intracomunitarie possono accedere al regime **sia i soggetti stabiliti nello Stato che i soggetti extra-UE**. Per le vendite domestiche facilitate da piattaforme, invece, il venditore sottostante deve essere necessariamente un soggetto extra-UE e, infine, non sono inclusi nel regime i servizi resi nel territorio dello Stato a privati consumatori.

La possibilità di dichiarare e versare l'IVA tramite il regime OSS UE, previa identificazione in Italia dei soggetti extra-UE, è prevista anche per le **cessioni interne** di beni già immessi in libera pratica collocati in **magazzini non qualificabili come stabili organizzazioni**.

Come per il regime OSS non-UE, anche nel regime OSS UE opera l'**esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA annuale**, dovendo essere presentata soltanto una dichiarazione trimestrale entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. Le **eventuali rettifiche** vanno effettuate in una **dichiarazione successiva**, da presentare entro tre anni, con indicazione dello Stato membro di consumo, del periodo d'imposta e dell'importo dell'imposta in relazione al quali sono richieste le modifiche.

Introduzione dello IOSS

Tenuto conto che, dal 1° luglio 2021, l'IVA sarà dovuta per tutti i beni oggetto di importazione a prescindere dal loro valore, è stato introdotto un nuovo regime speciale per semplificare la riscossione dell'imposta relativa alle **vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi di valore non superiore a 150 euro**.

Il regime IOSS può essere utilizzato dai **fornitori stabiliti o meno nella UE**, con la particolarità che, per quelli extra-UE, il regime speciale non richiede la nomina di un intermediario se il Paese terzo di stabilimento del fornitore ha concluso con la UE un **accordo di mutua assistenza in materia di IVA** (attualmente, soltanto i fornitori norvegesi possono evitare la nomina dell'intermediario, sempreché i beni venduti siano ivi esistenti al momento della spedizione o del trasporto).

Possono avvalersi del regime speciale anche i soggetti che, mediante le **interfacce elettroniche**, facilitano le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro. Detti soggetti, se non sono stabiliti nella UE, devono nominare un **intermediario** per utilizzare il regime IOSS, al pari degli altri soggetti extra-UE che intendono accedere al regime. L'intermediario, che deve essere necessariamente

stabilito nella UE, agisce in nome e per conto del fornitore ed è **responsabile per il pagamento dell'imposta** e per tutti gli obblighi previsti dal regime speciale. L'art. 74-sexies.1 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina il regime in esame, specificando che i soggetti stabiliti in un Paese terzo con il quale la UE non ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di IVA devono nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972. Correlativamente, in base alla nuova lett. g-ter) del comma 1 dell'art. 68 dello stesso D.P.R. n. 633/1972, è stata introdotta l'**esenzione da IVA** per le **importazioni di beni dichiarate nell'ambito del regime speciale**, a condizione che, al più tardi al momento della presentazione della relativa dichiarazione doganale, sia stato comunicato all'Ufficio doganale il **numero di identificazione IVA** attribuito al fornitore o al suo rappresentante.

Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione

È introdotto un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione relativa ai beni di provenienza extra-UE di valore non superiore a 150 euro, nel caso in cui il **regime IOSS non sia applicato**, sempreché l'immissione in libera pratica sia effettuata nello stesso Stato membro in cui i beni sono consegnati al cliente.

Nell'ordinamento nazionale, il novellato regime è disciplinato dal nuovo art. 70.1 del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo che, per l'assolvimento degli obblighi IVA relativi alle importazioni di beni di valore non superiore a 150 euro, la cui spedizione o il cui trasporto **si concludono in Italia**, il soggetto che presenta i beni in dogana per conto del cessionario può effettuare **mensilmente** il versamento dell'imposta riscossa dai clienti, risultante da un'apposita dichiarazione mensile.

Ai beni importati si applica l'**aliquota IVA ordinaria**, fermo resto che il cliente può optare per la procedura di importazione di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 633/1972, avvalendosi in tal modo dell'eventuale applicazione di un'aliquota ridotta.

Fisco

Dal Consiglio dei Ministri

Accertamento e riscossione: arriva il rinvio al 31 gennaio 2021

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Nella seduta del 14 gennaio 2021, il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge che stabilisce una mini-sospensione dell'attività di accertamento e riscossione fino al 31 gennaio. Si tratta di un decreto interlocutorio varato in attesa di ulteriori e più durature decisioni che dovrebbero essere inserite nel decreto Ristori quinquies. Sempre al 31 gennaio 2021 slittano i termini per il versamento delle cartelle di pagamento, mentre per la web tax, al debutto quest'anno, si decide di far slittare il termine del primo versamento dal 16 febbraio al 16 marzo e quello della dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile.

A sorpresa, il Governo, nel corso del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio (durante il quale si doveva decidere sulla richiesta di **scostamento di bilancio** per ulteriori 32 miliardi di euro al fine di poter garantire i nuovi ristori alle categorie colpite dalla crisi da Coronavirus), approva un decreto che **rinvia alcuni termini tributari**.

Si tratta del rinvio, al **31 gennaio 2021**, di alcuni importanti termini legati alla **riscossione**, che erano ripresi a decorrere dal 1° gennaio non essendo stato previsto alcun nuovo rinvio con i provvedimenti di fine anno, prima fra tutti la legge di Bilancio. Con il nuovo anno la macchina del Fisco si era rimessa in moto e si temeva l'invio di **milioni di atti sospesi** in un momento storico in cui le imprese e, più in generale i contribuenti, stanno attraversando una **crisi economica senza precedenti** a causa delle limitazioni imposte per l'emergenza sanitaria in atto.

In verità, era già in programma un nuovo intervento nell'ottica di sospendere ulteriormente i termini di accertamento e riscossione inserendo le norme nel nuovo decreto Ristori che dovrebbe essere approvato a breve. Ma, forse complice anche la crisi politica in atto, c'era il fondato rischio che i tempi si allungassero oltre misura con la conseguenza che molti contribuenti avrebbero nel frattempo ricevuto gli atti con le richieste di pagamento.

Pertanto, si è deciso di emanare un **decreto interlocutorio**, con una proroga di pochi giorni, ma utile a dare un segnale di forte attenzione, da parte del Governo, ad un problema così delicato in un momento altrettanto delicato per l'economia.

Quali atti rientrano nella sospensione

In attesa di conoscere l'esatto contenuto del decreto, già da una prima lettura del comunicato di fine seduta del Consiglio dei Ministri è possibile farsi un'idea di cosa viene sospeso sino al 31 gennaio.

In particolare, slittano:

- i termini previsti per la **notifica degli atti di**

accertamento, di **contestazione**, di **irrogazione delle sanzioni**, di **recupero dei crediti di imposta**, di **liquidazione** e di **rettifica e liquidazione**, nonché degli altri atti tributari elencati dall'art. 157 del decreto Rilancio (quali gli avvisi relativi alle tasse automobilistiche o alle tasse di concessione governativa);

- il termine finale di **scadenza dei versamenti**, derivanti da **cartelle di pagamento**, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non che sono stati sospesi con il decreto Cura Italia (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020); come si legge nel comunicato di fine seduta, per effetto di tale intervento - fermo restando quanto disposto in relazione alla **salvezza delle attività compiute** e degli effetti prodottisi nel periodo **dal 1° gennaio 2021** alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legge - la **sospensione** degli stessi versamenti opera **senza soluzione di continuità** dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima "zona rossa", 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021;

- la scadenza della sospensione degli **obblighi di accantonamento** derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Cosa accade agli atti notificati dal 1° gennaio

Il nuovo decreto si occupa anche dell'eventuale attività posta in essere dall'Amministrazione finanziaria in questi primi giorni dell'anno e più precisamente dal 1° gennaio alla data di entrata in vigore del decreto.

A tale proposito, è stato previsto che:

- restano comunque **acquisiti**, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso

periodo, gli **interessi di mora**, le **sanzioni** e le **somme aggiuntive** già corrisposti;

- restano **fermi** gli **accantonamenti effettuati** e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo;

- restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48-*bis*, comma 1, D.P.R. n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Rinvio di un mese anche per la web tax

Un'altra novità introdotta prevede il rinvio del debutto degli adempimenti connessi alla **web tax**.

Si tratta della particolare forma di tassazione, con **aliquota del 3%**, per le imprese che forniscono servizi tramite internet e, più in generale, nel mondo digitale, introdotta dal 2020 con la legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

La disciplina prevede che il versamento dell'imposta venga effettuato con cadenza annuale entro il 16 febbraio mentre, entro il 31 marzo, i soggetti obbligati devono presentare una apposita dichiarazione.

Nel nuovo decreto si decide di far slittare di un mese i suddetti adempimenti che vanno effettuati per la prima volta quest'anno. Pertanto, passa al **16 marzo** il termine per il **versamento** e al **30 aprile** quello per la presentazione della **dichiarazione**.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Niente ritenute fiscali negli appalti se i beni strumentali per i servizi affidati non siano del committente

Non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina delle ritenute fiscali negli appalti qualora i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021, con cui ha ricordato la disciplina introdotta dall'articolo 4 del DL n. 124 del 2019 al D. Lgs. n. 241 del 1997, con l'articolo 17-bis, dal titolo ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera.

Con la risposta a consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di requisito dell'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente nell'ambito delle **ritenute fiscali negli appalti**.

L'articolo 4 del DL n. 124 del 2019 ha introdotto al D. Lgs. n. 241 del 1997, l'articolo 17-bis, dal titolo ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del **reverse charge** per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera.

Il comma 1 del predetto articolo impone ai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d'imposta sui redditi di **lavoro dipendente** e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro **200.000 a un'impresa**, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Tali obblighi non trovano applicazione se le **imprese appaltatrici** o affidatarie o subappaltatrici consegnano

al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza di particolari requisiti.

Con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla disciplina di cui al menzionato articolo 17-bis del decreto Legislativo n. 214 del 1997.

In particolare, per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione, la circolare n. 1/E ha chiarito che i presupposti al ricorrere dei quali si applica l'intera disciplina dell'articolo 17-bis, fatto salvo il ricorrere delle **cause di esonero** sono:

-l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;

-l'affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;

- i contratti devono essere caratterizzati da: prevalente utilizzo di manodopera; prestazione svolta presso le sedi di attività del committente; utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Con la medesima circolare n. 1/E del 2020, nel ribadire che il prevalente utilizzo della **manodopera** presso le sedi del committente deve altresì avvenire con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, ha precisato che:

-i predetti **beni strumentali** saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali;

-l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al **committente** o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.

Con il nuovo documento l'Agenzia ha chiarito che qualora i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dei servizi affidati non siano di **proprietà del committente**, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta 14/01/2021, n. 1

Fisco

In G.U.

Modello F24 enti pubblici: in Gazzetta il decreto di revisione della procedura di utilizzo

Il Ministero dell'Economia e delle finanze con D.M. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021, ha previsto la revisione della procedura di utilizzo del modello F24 EP. In particolare, sono state modificate alcune procedure di versamento tramite il modello F24 enti pubblici, per migliorarne l'efficienza operativa e consentirne una più puntuale contabilizzazione. Ai fini dell'attuazione delle modifiche procedurali servirà un adeguamento dei programmi informatici dedicati da parte della Banca d'Italia e dell'Agenzia delle entrate e pertanto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Agenzia delle entrate dovranno concordare la decorrenza dell'applicazione delle nuove procedure, che può avvenire in via progressiva, mano a mano che le modifiche tecniche sono realizzate.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021 è stato pubblicato il D.M. 28 agosto 2020 con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze ha disposto la revisione della **procedura di utilizzo del modello F24 EP**.

Il decreto è stato emanato ritenuta la necessità di modificare alcuni aspetti delle procedure di versamento tramite il **modello F24 enti pubblici**, per migliorarne l'efficienza operativa e consentirne una più puntuale contabilizzazione.

In particolare sono stati modificati:

-il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 recante modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF e

-il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2008 recante specifiche modalità di versamento delle ritenute per addizionale comunale all'I.R.P.E.F. da parte dei funzionari delegati che operano in contabilità speciale e in contabilità ordinaria.

Si prevede ora che è **considerato tempestivo** il pagamento la cui richiesta è inviata all'Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza.

Inoltre nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate, la Banca d'Italia **addebita** i conti di tesoreria, per gli importi indicati nel flusso ed effettua l'accredito sulla contabilità speciale 1777 per l'importo complessivo. I **prelevamenti** sui conti interessati sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze

informatiche senza emissione di titoli di spesa

Infine si stabilisce che **nell'ipotesi di incapacienza**, anche parziale, dei conti, le disposizioni di addebito non sono eseguite e vengono stralciate; la Banca d'Italia ne informa, con apposito flusso informativo, l'Agenzia delle entrate che, a sua volta, ne dà comunicazione agli enti interessati.

Ai fini dell'attuazione delle modifiche procedurali indicate è necessario un **adeguamento dei programmi** informatici dedicati da parte della Banca d'Italia e dell'Agenzia delle entrate.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Agenzia delle entrate concordano quindi la decorrenza dell'applicazione delle nuove procedure, che può avvenire in via progressiva, mano a mano che le modifiche tecniche sono realizzate, informandone gli utenti interessati.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 28/08/2020 (G.U. 14/01/2021, n. 10)

Lavoro e Previdenza

In vigore dal 1° maggio 2021

Fondi pensione: nuove regole su trasparenza e adesioni. Slittano gli adempimenti

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Sono state pubblicate dalla COVIP le istruzioni in materia di trasparenza per i fondi pensione unitamente al regolamento sulle modalità di adesione per semplificare e rendere più efficace la gestione dei rapporti con gli aderenti, nonché favorire la diffusione di documenti e informazioni utili. I due provvedimenti, in vigore dal prossimo 1° maggio, sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Per consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguarsi in tempi congrui, si è previsto, in fase di prima applicazione, uno slittamento dei termini per gli adempimenti più rilevanti.

Il nostro ordinamento pensionistico prosegue il proprio percorso di adeguamento alle disposizioni recate dalla **direttiva europea IORP II** (Direttiva (UE) 2016/23, recepita con il D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147), nell'ottica del rafforzamento del sistema della previdenza complementare, oltre che sotto il profilo della *governance* anche per quanto attiene al rapporto con i potenziali aderenti e gli iscritti. Con riferimento specifico a tale profilo, sono state ora pubblicate dalla Covip le istruzioni di vigilanza in materia di **trasparenza per i fondi pensione**, che erano state oggetto di pubblica consultazione fino allo scorso 11 aprile, unitamente al Regolamento sulle modalità di **adesione alle forme pensionistiche** complementari. I due provvedimenti sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è stata fissata, in linea generale, al **1° maggio 2021**.

Al fine di consentire agli operatori del settore di predisporre la nuova documentazione in tempi congrui, si è ritenuto opportuno prevedere, in fase di prima applicazione, uno slittamento dei termini per gli **adempimenti più rilevanti** da porre in essere: il termine per il **deposito** presso la Covip della **nota informativa** aggiornata con la quale raccogliere le nuove adesioni e per la trasmissione agli iscritti del Prospetto delle prestazioni pensionistiche in fase di accumulo è stato spostato dal 31 marzo al **31 maggio 2021**.

Disciplina della trasparenza

Come sottolinea l'Autorità di Vigilanza, per quanto attiene alla trasparenza, l'ordinamento nazionale della previdenza complementare già risulta notevolmente avanzato e in linea con le migliori pratiche internazionali, sicché le novità legislative introdotte per il recepimento della Direttiva IORP II risultano di portata abbastanza limitata. Tuttavia, prosegue la Covip, si è ritenuto importante cogliere l'occasione per realizzare una complessiva attività di revisione di tutte le disposizioni in materia di trasparenza. Il lavoro è stato

realizzato avendo presente l'esigenza di dare concretezza ai principi di carattere generale contenuti nella normativa primaria, al fine di assicurare l'accuratezza, la tempestività, la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni da parte di tutti i soggetti interessati all'adesione alla previdenza complementare o già iscritti a forme pensionistiche. In questa prospettiva, si è elaborato un unico documento di riordino della disciplina (oggi contenuta in una pluralità di testi) recante le **"Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza"**, che sostituisce tutte le precedenti disposizioni dettate dall'Autorità in materia di trasparenza (ivi comprese le Circolari). Il corpus regolamentare si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione I - Disposizioni di carattere generale;

Sezione II - Gli annunci pubblicitari;

Sezione III - La Nota informativa per i potenziali aderenti;

Sezione IV - Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;

Sezione V - Disposizioni sulle proiezioni pensionistiche;

Sezione VI - Siti *web*, tecnologie informatiche e rapporti con gli aderenti.

In particolare, per quanto attiene alla **Nota informativa** per i potenziali aderenti, i contenuti sono stati ridotti e semplificati anche in termini di linguaggio utilizzato. Tale operazione di semplificazione dei testi è stata, tuttavia, effettuata senza compromettere la possibilità per l'aderente di accedere a tutte le informazioni, in quanto sono state inserite indicazioni in merito a dove e come trovare ulteriori documenti e/o informazioni utili. È stata inoltre rivista completamente la forma grafica, al fine di aumentare l'efficacia dell'informativa. È stata infine prevista un'apposita **Appendice** dedicata all'**informativa sulla sostenibilità, prospettiva di investimento**, che assume sempre maggiore rilevanza, con riferimento ai comparti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di

tali caratteristiche, e a quelli che hanno come obiettivo investimenti sostenibili. L'Appendice va anch'essa consegnata in fase di adesione.

Anche le disposizioni in materia di **comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari** (al cui interno è stata assorbita l'attuale "comunicazione periodica" agli iscritti) hanno assunto una nuova veste grafica, finalizzata a rendere più immediato e percepibile per ciascun iscritto lo sviluppo della propria posizione previdenziale e a consentire valutazioni circa le possibili opzioni a disposizione nel prosieguo della costruzione della propria pensione complementare. Al fine poi di facilitare l'attività degli operatori, la Covip ha anche pubblicato il testo delle Istruzioni, schemi e modelli esemplificativi che possono costituire un utile strumento di lavoro, pure al fine di assicurare una rappresentazione delle informazioni anche graficamente omogenea da parte di tutte le forme pensionistiche. Inoltre, notevole attenzione è stata dedicata, anche con alcuni elementi innovativi, alle **disposizioni sui siti web** e sull'utilizzo delle **tecnologie informatiche** per semplificare e rendere più efficace la gestione dei rapporti con gli aderenti, nonché favorire la diffusione di documenti e informazioni utili.

La semplificazione dei rapporti tra forma pensionistica complementare/società e aderenti, si sottolinea, può avvenire già dalla fase di adesione; è pertanto importante che si sviluppino ulteriormente le modalità di collocamento mediante sito *web*. A tal fine, si richiede al fondo pensione di valutare questa modalità nel piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (da inserire nel 'Documento politiche di governance') e, qualora lo stesso ritenga di non poter adottare tale modalità, di evidenziare chiaramente i motivi che giustificano questa scelta. Ciò anche con riferimento alle **adesioni collettive** nelle quali potrà essere la stessa forma pensionistica, una volta acquisita l'adesione del lavoratore, a coinvolgere il datore di lavoro allo scopo di verificare l'effettivo diritto del lavoratore all'iscrizione al fondo e attivare i relativi flussi contributivi. Sono stati poi definiti i contenuti dell'area pubblica e dell'area riservata dei siti *web* e, per la prima volta, sono state date indicazioni sulle modalità di realizzazione di quest'ultima.

Modalità di adesione

L'adozione delle istruzioni in materia di trasparenza ha reso poi necessario aggiornare anche il Regolamento Covip sulle modalità di raccolta delle adesioni. Tale

aggiornamento si è reso necessario per esigenze di coordinamento e al fine di tenere conto delle novità apportate alla disciplina in materia di collocamento dei fondi pensione.

Si prevede che l'adesione sia preceduta dalla **consegna gratuita** de "Le **informazioni chiave per l'aderente**", della nota informativa e dell'appendice "Informativa sulla sostenibilità". L'adesione può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del **modulo di adesione**, che costituisce parte integrante della Nota informativa per i potenziali aderenti, compilato in ogni sua parte. Nel caso di adesione di un minore, non deve essere compilato il "**Questionario di Autovalutazione**" contenuto nel modulo di adesione. Prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all'interessato la **Scheda "I costi"**, contenuta nella Parte I "Le Informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta. Si inserisce poi la disciplina della procedura per il collocamento mediante sito *web*, prevedendosi la possibilità per l'aderente di ricevere la documentazione precontrattuale, oltre che in formato elettronico, in formato cartaceo o mediante altro supporto durevole scelto dall'interessato. Le forme pensionistiche complementari/società possono prevedere a carico dell'interessato l'applicazione degli eventuali oneri connessi alla trasmissione.

Ad ogni modo, non è consentita l'adesione alle forme pensionistiche complementari mediante sito *web* senza il **consenso espresso dell'interessato** all'utilizzo di tale strumento. Le forme pensionistiche complementari/società conservano la documentazione atta a comprovare l'acquisizione del consenso. La volontà di aderire si formalizza con la compilazione in ogni sua parte e con la sottoscrizione del Modulo di adesione. Quest'ultimo può anche avere la forma di documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Riferimenti normativi

COVIP, Deliberazione 22/12/2020 (istruzioni trasparenza)

COVIP, Deliberazione 22/12/2020 (modalità adesioni)

Lavoro e Previdenza

Legge di Bilancio 2021

CIGS per le imprese strategiche: proroga di 12 mesi, in quali casi?

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Per gli anni 2021 e 2022 le imprese di rilevanza strategica possono ricorrere alla Cassa integrazione guadagni straordinaria. E' quanto prevede la legge di Bilancio 2021 che proroga l'intervento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di 12 mesi se il programma di riorganizzazione aziendale prevede investimenti complessi e nel caso in cui presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane che non siano attuabili nel limite temporale di 24 mesi. Novità sono previste anche per le imprese operanti in più Regioni.

Con la **legge di Bilancio 2021** (Legge. n. 178/2020) il legislatore ha rivolto la propria attenzione agli strumenti di **integrazione salariale** ordinari, straordinari e in deroga, quali strumenti strategici per la gestione della crisi economica generata dalla emergenza sanitaria **Covid-19**. Il provvedimento prevede la proroga di tutti gli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori, inclusa la **CIG straordinaria per crisi aziendale** introdotta dall'art. 44 del D.L. n. 109/2018, già previsto in deroga alle disposizioni dettate dal Jobs Act del 2015 (comma 278 dell'art. 1 della legge n. 178/2020). Si tratta di una modalità adottata dal legislatore per sostenere le aziende che a fronte del rischio di **perverire** alla **cessazione** dell'attività produttiva, decidano di procedere con interventi di reindustrializzazione del sito produttivo e con l'adozione di percorsi di politica attiva del lavoro per il personale in esubero.

CIG straordinaria per le imprese in crisi

La **proroga** introdotta dalla legge di Bilancio 2021 riguarda la possibilità, nel **biennio 2021-2022**, per le imprese che cessano l'attività, di ricorrere, in presenza delle condizioni previste dal D.L. n. 109/2018, alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria finalizzata alla gestione degli **esuberanti di personale**, per un **periodo** pari al **massimo a 12 mesi**.

A tal fine è stato previsto uno stanziamento di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Destinatari sono le c.d. **imprese di rilevanza economica strategica**, anche a livello regionale, che abbiano **esaurito** la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli **esuberanti occupazionali**.

La proroga può avere una durata massima pari a:

- **12 mesi** in caso di **riorganizzazione aziendale** o di **contratto di solidarietà**;

- **6 mesi** in caso di **crisi aziendale**.

Si è ammessi solo con un programma di **riorganizzazione aziendale**.

L'articolo 26 bis del D.L. n. 4/2019 ha ammesso alla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinario i datori di lavoro, aventi diritto alla CIGS, il cui programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da **investimenti complessi** e presenti piani di **recupero occupazionale** per la **ricollocazione delle risorse umane**, non attuabili nel limite temporale di 24 mesi, nonché nel limite di 6 mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale non attuabili nell'arco temporale di 12 mesi. La proroga riguarda dunque quelle aziende che, per la loro rilevanza strategica, vengono ritenute meritevoli della potenziale concessione di una proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria oltre il limite massimo normalmente previsto nel **quinquennio mobile**.

Leggi anche

Acconti CIGS per 6 mensilità

Con riferimento alle **imprese operanti in più Regioni**, con un organico **superiore alle 500 unità lavorative**, in presenza di **piani pluriennali** di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriali e con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di una valutazione delle problematiche di ordine occupazione, nonché di una preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, possa autorizzare **acconti per 6 mensilità di integrazione salariale straordinaria**, al fine di garantire continuità del sostegno del reddito dei lavoratori sospesi.

CIG COVID per 12 settimane

Si ricorda che, in base a quanto previsto dalla **legge**

di Bilancio 2021, i datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della **cassa integrazione ordinaria**, dell'**assegno ordinario** e della **cassa integrazione in deroga**, con **causale Covid-19**, per una **durata massima** di ulteriori 12 settimane. Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra:

- il **1° gennaio 2021** e il **31 marzo 2021** per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il **1° gennaio 2021** e il **30 giugno 2021** per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Inoltre il trattamento di **cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)**, richiesto per eventi riconducibili **all'emergenza epidemiologica da COVID-19**, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative

da svolgere presso la stessa azienda, per una **durata massima di 90 giorni**, nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2021** e il **30 giugno 2021**. Tali benefici sono riconosciuti anche in favore dei **lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020** e in **ogni caso in forza al 30 dicembre 2020**.

Aziende in CIGS

É opportuno altresì qui ricordare che, in conseguenza dell'emergenza pandemica da COVID-19, è stata prevista la possibilità per le imprese, che hanno in corso un trattamento di **cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)**, di **sospendere il programma di CIGS** e di accedere al **trattamento di integrazione salariale ordinario** per COVID-19 se rientrano in un **settore** per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cessione quinto pensioni: rideterminati gli oneri INPS per il 2021

L'INPS, con il messaggio n. 131 del 2021, fa sapere di aver provveduto ad aggiornare gli oneri spettanti all'Istituto per la prestazione di erogazione del servizio di cessione del quinto dello stipendio. La determinazione dell'importo, variabile a seconda che l'istituto finanziario interessato abbia o meno sottoscritto la Convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione è stabilito sulla base dei costi posti a consuntivo per il 2019.

Nel messaggio n. 131 del 14 gennaio 2021, l'INPS provvede a rideterminare gli oneri a ristoro del servizio di **cessione del quinto sulle pensioni** reso da questo Istituto per l'annualità 2021, effettuata sulla base delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo del 2019.

In particolare, il costo iva esente per ciascuna estrazione del rateo pensionistico per l'anno 2021 è così quantificato:

- estrazione rateo pensionistico per intermediari finanziari che hanno sottoscritto l'apposita Convenzione: € 2,01;
- estrazione rateo pensionistico per intermediari finanziari non convenzionati: € 8,50;
- costo di gestione annuo per intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la Convenzione: € 102,00

Tali parametri saranno applicati in automatico a ciascuna cessione con "data contratto" dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e trattenuti mediante compensazione sui flussi di versamento mensili in favore delle società cessionarie.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 14/01/2021, n. 131

Bilancio

Regolamento UE

IAS 39 e IFRS 4, 7, 9 e 16: adeguamento alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento che comporta una modifica al Principio contabile internazionale IAS 39 e agli International Financial Reporting Standard (IFRS) 4, 7, 9 e 16. Le modifiche prevedono un trattamento contabile specifico per ripartire nel tempo le variazioni di valore degli strumenti finanziari o dei contratti di leasing dovute alla sostituzione dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Le imprese dovranno applicare le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2021 o successivamente.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 11 del 14 gennaio 2021 il Regolamento (UE) 2021/25 della Commissione del 13 gennaio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 4, 7, 9 e 16.

Le modifiche prevedono un trattamento contabile specifico per ripartire nel tempo le variazioni di valore degli strumenti finanziari o dei contratti di leasing dovute alla sostituzione **dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse**, evitando così ripercussioni immediate sull'utile (perdita) d'esercizio e inutili cessazioni delle relazioni di copertura a seguito di tale sostituzione.

Il Regolamento attua a livello europeo le modifiche adottate il 27 agosto 2020 dall'International Accounting Standards Board di «Riforma degli indici di riferimento dei tassi di interesse — fase 2 — Modifiche all'IFRS 9, allo IAS 39, all'IFRS 7, all'IFRS 4 e all'IFRS 16», che tengono conto delle conseguenze dell'effettiva sostituzione di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistenti con tassi di riferimento alternativi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore **il 3 febbraio 2021**. Le

imprese dovranno applicare le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2021 o successivamente.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, 13/01/2021, n. 2021/25 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 14/01/21, n. L 11)

Finanziamenti

Operative le novità legge di Bilancio 2021

Prestiti fino a 30.000 euro: durata massima fino a 15 anni e nuovi beneficiari

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Sono operative dal 13 gennaio le novità previste della legge di Bilancio 2021 per i prestiti fino a 30.000 euro, garantiti al 100% dal Fondo PMI. Lo ha comunicato il Mediocredito Centrale con la circolare n. 1 del 2021. L'innovazione più attesa riguarda l'aumento della durata delle operazioni, che si allunga fino a 15 anni. Il prolungamento della durata può essere richiesto anche per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021. Si amplia anche la platea dei soggetti beneficiari, con l'ammissione delle società di agenti in attività finanziaria, delle società di mediazione creditizia e delle società dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni. Rettificato anche il metodo di determinazione del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti.

Via libera alle nuove condizioni per i **prestiti fino a 30.000 euro** garantiti al 100% dal **Fondo PMI** introdotte dalla **legge di Bilancio 2021**.

La Manovra (l. n. 178/2020) è infatti intervenuta sulla disciplina delle operazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera m), del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) aumentando la durata massima dei finanziamenti, estendendo la platea dei beneficiari e rettificando anche il metodo di determinazione del tasso di interesse.

Le modifiche, come comunicato da Mediocredito Centrale (mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia) con la circolare n. 1/2021, sono operative dal 13 gennaio 2021.

Leggi anche La legge di Bilancio 2021 proroga le garanzie del Fondo PMI

Caratteristiche dalla misura

La misura di cui all'art. 13, comma 1, lettera m), del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) prevede il rilascio da parte del Fondo PMI di una **copertura pari al 100%**, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi di importo non superiore a 30.000 euro e comunque non superiore, alternativamente, a:

a) **25% del fatturato dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione** o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

b) il **doppio della spesa salariale annua del beneficiario** (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019,

verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

Il limite di 30.000 euro fa riferimento all'**ammontare complessivo** che può ottenere un singolo soggetto beneficiario finale: nel conteggio devono essere considerati anche tutti gli altri finanziamenti ottenuti ai sensi della lettera m). Potranno quindi essere richiesti **più finanziamenti**, anche a più soggetti finanziatori, fino al limite massimo dei 30.000 euro, fermo restando il rispetto dei parametri a) e b).

Estensione platea beneficiari

La legge di Bilancio 2021, oltre alla proroga della misura fino al 30 giugno 2021, è intervenuta sulla lettera m) del comma 1 dell'art. 13 del decreto Liquidità con un triplice ordine di modifiche.

Una prima novità riguarda la platea dei soggetti ammissibili. Con il comma 213, infatti, l'accesso alla garanzia del 100% sulle operazioni fino a 30.000 euro viene esteso alle **società di agenti in attività finanziaria**, alle **società di mediazione creditizia** e alle società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), identificate dal codice ATECO K 66.21.00.

A seguito della modifica, possono richiedere l'accesso alla misura:

- 1) le **piccole e medie imprese**;
- 2) le persone fisiche esercenti attività di impresa, **arti o professioni**, comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti;
- 3) le persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO. In particolare, sono ammissibili **ditte individuali, professionisti**/persone fisiche e **studi professionali** che svolgono una delle seguenti attività: 660000, 661000, 661100, 661200, 661900, 661910, 661920, 661921, 661922, 661930, 661940, 661950, 662000, 662100, 662200, 662202, 662203, 662204, 662900, 662901, 662909;

4) le società che presentano i seguenti codici ATECO 2007 (indicati nella circolare del Mediocredito Centrale n. 1/2021):

- 66.19.20 - Attività di promotori e mediatori finanziaria;
- 66.19.21 - Promotori finanziari;
- 66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;
- 66.21.00 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

Dal 1° gennaio 2021 esclusi gli enti non commerciali

Se da un lato la misura si apre a nuovi soggetti (società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia e società dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni), dall'altro si chiude per altri.

Dal 1° gennaio 2021, infatti, il Fondo non rilascia più garanzie al 100% su prestiti fino a 30.000 euro concessi a Enti non commerciali, compresi gli **enti del terzo settore** e gli **enti religiosi** civilmente riconosciuti.

L'esclusione di tali soggetti discende dal fatto che, come spiegato dal Mediocredito Centrale nel chiarimento operativo del 5 gennaio 2021, il comma 12-bis dell'art. 13 del decreto Liquidità (modificato dal decreto Agosto), che destina fino al 31 dicembre 2020 una riserva di 100 milioni per le garanzie rilasciate ai soggetti del non profit, non rientra tra le proroghe previste dalla legge di Bilancio 2021.

Durata finanziamenti fino a 15 anni

Un'altra modifica di rilevante impatto apportata dalla legge di Bilancio 2021 alla lettera m) del comma 1 dell'art. 13 del decreto Liquidità riguarda la durata massima finanziamenti garanti, **aumentata da 10 a 15 anni** (art. 1, comma 216). Resta invece confermata che la condizione che il rimborso della quota capitale non potrà inizia prima di 24 mesi dalla data di erogazione. Ai sensi del comma 217, il prolungamento della durata può essere **richiesto anche** per i **finanziamenti già concessi** alla data del 13 gennaio 2021 (data indicata nella circolare del Mediocredito Centrale n. 1/2021), con il mero adeguamento della componente

Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Cosa fare per l'adeguamento di finanziamenti già concessi

Per i soggetti che hanno già inviato richiesta di un prestito garantito al 100% con durata 10, si prospettano diverse situazioni per l'allungamento della durata del "vecchio" finanziamento di 5 anni.

Secondo quanto specificato nella circolare del Mediocredito Centrale n. 1/2021, per i **finanziamenti** che, alla data del **13 gennaio 2021**, sono già ammessi all'intervento del Fondo ma **non ancora erogati**, a seguito dell'adeguamento alle nuove condizioni, la banca/intermediario finanziario/confidi deve inviare al Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa.

Per i **finanziamenti già erogati**, alla data del 13 gennaio 2021, l'adeguamento alle nuove condizioni potrà essere effettuato:

- o tramite un **nuovo finanziamento** finalizzato all'estinzione del precedente finanziamento;
- o attraverso la **sottoscrizione/stipula** di un **addendum** al contratto del finanziamento precedente.

In alternativa, si potrà mantenere il precedente finanziamento e richiedere un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e con la predisposizione di un piano d'ammortamento separato.

Tasso di interesse

La legge di Bilancio 2021 ha modificato anche il metodo di determinazione del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti.

Ai sensi del comma 218, il tasso di interesse applicato ai finanziamenti oggetto di richiesta di garanzia, **non dovrà essere superiore allo 0,20%** aumentato del valore, se positivo, del tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento stesso.

Finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100%: sintesi novità

Soggetti beneficiari (*)

Dal 1° gennaio 2021, per effetto della mancata proroga da parte della legge di Bilancio 2021 del comma 12 bis dell'art. 13 del decreto Liquidità (come modificato dal decreto Agosto), l'accesso alla misura è **precluso** agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

La misura è stata estesa a **società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia** (codici ATECO 66.19.20, 66.19.21, 66.19.22) e società disciplinate dal TUB identificate dal codice ATECO 66.21.00 (periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni).

Durata	La legge di Bilancio 2021 ha allungato la durata del piano di ammortamento dei finanziamenti da 10 a 15 anni . Resta confermata la condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dalla data di erogazione. Il prolungamento della durata può essere richiesto anche per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021
Tasso di interesse	La legge di Bilancio 2021 ha modificato il criterio di calcolo del tasso di interesse. In particolare, ha disposto che tale tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento
Applicazione modifiche	Le modifiche apportate dalla legge di Bilancio sono applicate alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 13 gennaio 2021 .
(*) Resta confermata la possibilità di accedere alla misura: - alle piccole e medie imprese; - alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti; - alle persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO	

Finanziamenti

Dal MISE

Fondi di Garanzia: estesa la platea dei beneficiari e la durata massima delle operazioni

Dal 13 gennaio 2021 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 alle operazioni fino a trentamila euro coperte al 100% dal Fondo di garanzia previste dal DL Liquidità. In particolare è stato disposto un ampliamento della platea dei beneficiari e un ampliamento della durata massima dei finanziamenti garantiti che passa da 10 a 15 anni. Diventa inoltre operativa la modifica della normativa relativa al Microcredito con l'innalzamento dell'importo massimo da 25mila a 40mila euro.

Nella Sezione relativa al Fondo di Garanzia del Ministero dello Sviluppo Economico è stata pubblicata la circolare n. 1/2021 del 13 gennaio 2021 di Invitalia e Mediocredito con cui si comunica l'ampliamento della platea dei beneficiari e l'aumento della durata massima per le operazioni fino a trentamila euro coperte al 100% dal Fondo di garanzia.

Le novità sono dovute alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 alle operazioni previste dal DL Liquidità (art. 13, comma 1, lettera m).

Soggetti ammissibili

In particolare è stato disposto che le garanzie in questione possono essere estese oltre che ditte individuali, professionisti e studi professionali che sono già ammissibili, alle società che presentano i seguenti codici ATECO:

- 66.19.20 - Attività di promotori e mediatori finanziari;
- 66.19.21 - Promotori finanziari;
- 66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;
- 66.21.00 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

Durata dei finanziamenti

La normativa ha previsto inoltre un ampliamento della **durata massima** dei finanziamenti garantiti che passa **da 10 a 15 anni**.

Il prolungamento della durata fino alla medesima durata massima prevista dalla Legge di Bilancio 2021 può anche essere richiesta per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021.

Tasso di interesse

La Legge di Bilancio 2021 rettifica anche il metodo

di determinazione del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti e precisamente il tasso **non dovrà essere superiore allo 0,20%** aumentato del valore, se positivo, del **tasso di Rendistato** con durata analoga al finanziamento stesso.

Importo massimo finanziabile

In attuazione del DL Ristori, infine, diventa operativa la modifica della normativa relativa al Microcredito con l'innalzamento dell'importo massimo **da 25mila a 40mila euro**. Resta invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa al verificarsi di determinate condizioni, di incrementare l'importo del finanziamento di ulteriori 10.000 euro, consentendo di raggiungere un importo massimo pari a 50mila euro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, Fondi di Garanzia, circolare 13/01/2021, n. 1/2021

Impresa

Sanzioni fino al 10% del fatturato

Strategie digitali UE: nuove regole per garantire crescita e competitività delle imprese

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

Arrivano dalla Commissione UE due nuove proposte legislative per regolamentare i servizi digitali ed i mercati digitali. L'obiettivo è garantire servizi online sicuri e consentire alle imprese che operano in Europa di competere liberamente ed equamente sul web. In particolare, il primo regolamento introduce obblighi e vincoli per le piattaforme digitali online, per i marketplace, per social media e motori di ricerca. Il secondo regolamento prevede invece divieti e obblighi per evitare pratiche sleali da parte delle grandi piattaforme digitali che hanno una posizione economica consolidata e duratura sul mercato tale da poter controllare l'accesso di aziende e clienti. Al fine di garantire l'efficacia delle nuove norme sono previste sanzioni con ammende fino al 10% del fatturato mondiale.

Nell'intento di rafforzare la sovranità digitale dell'Unione la **Commissione UE** ha presentato due proposte legislative destinate a rivoluzionare il mercato dei servizi digitali, compresi i social media, i mercati online e altre piattaforme online che operano in Europa: si tratta, rispettivamente, di un **regolamento sui servizi digitali** (Digital Services Act, DSA) e di un **regolamento sui mercati digitali** (Digital Markets Act, DMA).

Il pacchetto rientra nell'ambito della strategia digitale dell'UE volta a fare in modo che la tecnologia digitale in atto cambi in meglio la vita di cittadini e imprese, contribuendo nel contempo a raggiungere l'obiettivo di un'Europa neutra dal punto di vista climatico entro il 2050.

Ambiente online sicuro e mercati digitali equi e aperti

Secondo la Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, **Margrethe Vestager**, le due proposte "perseguono un unico obiettivo: garantire a noi, in quanto utenti, l'accesso a un'ampia gamma di prodotti e servizi sicuri online e alle aziende che operano in Europa di competere liberamente ed equamente online così come offline. Si tratta di un unico mondo. Dovremmo potere fare acquisti in modo sicuro e poterci fidare delle notizie che leggiamo, in quanto ciò che è illegale offline è altrettanto illegale online".

Tra le principali finalità, accanto a quella di assicurare una più efficace **tutela dei consumatori** e dei loro diritti fondamentali online (si pensi, ad esempio, alle fake news) attraverso un quadro organico di norme - superando la situazione di questi ultimi anni che ha visto ripetute pronunce della Corte di Giustizia, spesso al fine di colmare un vuoto legislativo - vi è anche quella di rendere gli stessi **mercati digitali più equi e più aperti per tutti**, utenti e imprese.

Se, infatti, la Commissione si attende, da un lato, che il nuovo corpus normativo contribuisca alla realizzazione

di servizi online nuovi, migliori e affidabili, dall'altro lato confida sul fatto che il nuovo quadro promuova l'**innovazione**, la **crescita** e la **competitività degli operatori** sostenendo in particolare l'espansione delle piattaforme più piccole, delle **PMI** e delle **start up**, facilitandone l'accesso ai clienti di tutto il mercato unico e riducendo nel contempo i costi di conformità. Le nuove norme vieteranno anche le condizioni inique imposte dalle piattaforme online che svolgono la funzione - o che si prevede la svolgeranno - di controllori dell'accesso al mercato unico.

Regolamento sui servizi digitali

La proposta di regolamento sui servizi digitali (**Digital Services Act - DSA**), si basa sulla consapevolezza dei cambiamenti occorsi nel settore dei servizi digitali nei venti anni trascorsi da quando è stata adottata la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.

Gli **intermediari online** hanno assunto una grande importanza nel processo di **trasformazione digitale** e un ruolo di primo piano è stato giocato, in particolare, dalle **piattaforme online** cui si devono vantaggi significativi sia per i consumatori, sia per gli **scambi transfrontalieri** intra ed extra-Ue di **imprese e operatori commerciali**.

C'è un però: le stesse piattaforme online possono essere il veicolo per la diffusione di contenuti illegali o per la vendita online di beni o servizi illegali. Altresì, un certo numero di grandi operatori è assunto a spazio quasi pubblico per la condivisione di informazioni e per il commercio online assumendo in alcuni casi una "natura sistemica". Tutto ciò pone a rischio i diritti degli utenti, i flussi di informazioni e la partecipazione del pubblico.

Il DSA punta perciò ad introdurre nell'UE sia **obblighi vincolanti** per tutti i **servizi digitali** che collegano i consumatori a beni, servizi o contenuti, sia nuove e più rapide procedure per la rimozione dei contenuti

illegali e una tutela globale dei diritti fondamentali degli utenti online.

Tutto il quadro di protezione proposto si basa sui “valori europei” (compresi il rispetto dei diritti umani, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e lo Stato di diritto). È questa una presa di posizione importante dell’UE che adotta una visione dei servizi digitali non meramente economica.

Sotto tale profilo la proposta si connette e integra il “**Piano d’azione per la democrazia europea**” (COM/2020/790 final) finalizzato a rendere le democrazie europee più resilienti: presentato dalla Commissione il 2 dicembre 2020, questo nuovo piano si poggia su tre pilastri fondamentali e cioè promozione di elezioni libere ed eque e una forte partecipazione democratica, sostegno a mezzi di comunicazione liberi e indipendenti e contrasto alla disinformazione all’interno degli Stati membri dell’Ue.

Il DSA è comunque attualmente una **proposta legislativa** e prima di vederla realizzata passerà qualche anno, tra negoziazioni tra le istituzioni europee e dialogo con gli stakeholders considerati i pesanti impatti sui big della rete (si pensi alla prospettiva di irrogare sanzioni sino al 6% del loro fatturato globale in caso di mancato rispetto degli obblighi di controllo e di rimozione dei contenuti illeciti).

Cosa cambierà per le imprese con il Digital Services Act

Con il DSA diventeranno più trasparenti i processi interni delle piattaforme online e le imprese potranno prendere decisioni commerciali con maggior cognizione di causa. In particolare:

- scompariranno i disincentivi per le imprese ad adottare misure volontarie per proteggere i loro utenti da contenuti, beni o servizi illegali;
- le imprese utilizzeranno nuovi meccanismi semplici ed efficaci per segnalare contenuti illeciti e le merci che violano i loro diritti, compresi quelli di proprietà intellettuale, o che rappresentano una concorrenza sleale;
- le imprese potranno anche diventare “segnalatori affidabili” di contenuti o di merci illegali (a tal fine sono previste procedure speciali prioritarie e una stretta cooperazione con le piattaforme).

Il DSA in sintesi

Concretamente, il DSA introdurrà:

- norme per la **rimozione di beni, servizi o contenuti illegali online**;
- **garanzie per gli internauti** i cui contenuti sono stati erroneamente cancellati dalle piattaforme;
- **nuovi obblighi per le piattaforme di grandi dimensioni** di adottare misure basate sul rischio al fine di

prevenire abusi dei loro sistemi;

- **misure di trasparenza** di ampia portata (riguarderanno anche la pubblicità online e gli algoritmi utilizzati per consigliare contenuti agli internauti, quelli cioè che fanno apparire réclame online mirate sulla base dei siti visitati: non saranno vietati ma resi visibili);
- **nuovi poteri** per verificare il **funzionamento delle piattaforme**, anche agevolando l’accesso dei ricercatori a dati chiave delle piattaforme;
- nuove norme sulla **tracciabilità degli utenti commerciali** nei mercati online, per contribuire a rintracciare i venditori di beni o servizi illegali;
- un processo di cooperazione innovativo tra le autorità pubbliche per garantire un’applicazione efficace in tutto il mercato unico.

Una nuova struttura di sorveglianza per le piattaforme sistemiche

Come in parte accennato, il DSA propone l’introduzione **obblighi proporzionati** alle dimensioni delle piattaforme, considerando di “natura sistemica” le piattaforme che raggiungono **più del 10%** della **popolazione dell’UE** (45 milioni di utenti) le quali hanno una maggiore capacità di influire sul mercato e sui comportamenti degli utenti: per le “very large online platform” vi saranno quindi obblighi maggiori e periodiche **attività di risk assessment** ma anche a una nuova struttura di sorveglianza.

Il nuovo quadro normativo prevede l’introduzione di un consiglio dei coordinatori nazionali dei servizi digitali nonché poteri speciali alla Commissione per quanto riguarda la supervisione delle piattaforme molto grandi, anche con la possibilità di sanzionarle direttamente. Sono pertanto previsti a livello interno dell’impresa la figura del **Compliance officer** e, a livello nazionale, il **Digital Services Coordinator**, una nuova autorità indipendente che deve “vigilare sul rispetto del Regolamento in modo imparziale, trasparente e tempestivo”.

Regolamento sui mercati digitali

Il **Digital Markets Act** - DMA propone l’introduzione di **norme armonizzate** che definiscano e vietino le **pratiche sleali** messe in atto dai “controllori dell’accesso al mercato digitale” (gatekeepers), prevedendo un meccanismo di applicazione basato su indagini di mercato.

La proposta legislativa è apparsa sin da subito volta ad alzare uno scudo di difesa rispetto allo strapotere delle **Big Tech**, tra cui vi sono innanzitutto le grandi companies americane. Il DMA, infatti, mira a fronteggiare le conseguenze negative derivanti da determinati comportamenti delle piattaforme online che hanno assunto il ruolo di gatekeepers: il nome indica il ruolo di punto

di accesso attraverso il quale gli utenti commerciali raggiungono i consumatori godendo di una posizione consolidata e duratura sul mercato digitale, sono gli **intermediari tra aziende e clienti**, che spesso approfittano della loro posizione di vantaggio.

In alcuni casi queste imprese, infatti, hanno il controllo su interi “ecosistemi di piattaforme” e, laddove pongano in essere pratiche commerciali sleali, possono danneggiare gli utenti (come quando, ad esempio, utilizzano in modo sleale i dati delle aziende attive su tali piattaforme o determinano situazioni in cui gli utenti sono vincolati a un determinato servizio e hanno poche possibilità di sceglierne un altro). La Commissione ha proposto di intendere quali gatekeepers le società:

- presenti in **almeno tre Stati Ue**;
- con una clientela pari ad almeno il 10% della popolazione dell’Unione (cioè, 45 milioni di persone) oppure almeno 10mila aziende,
- con un **giro d’affari** in Europa **superiore a 6,5 miliardi di euro** o una capitalizzazione di borsa superiore a 65 miliardi.

Il DMA mira a regolamentare le relazioni piattaforme/imprese, basandosi sui risultati dell’osservatorio dell’economia delle piattaforme online e sulla vasta esperienza maturata dalla Commissione in materia di mercati online tramite l’applicazione del diritto della concorrenza.

Cosa cambierà per le imprese con il DMA

Sette tra le dieci maggiori imprese del mondo sono soggetti del mercato digitale. Con il DMA, le imprese innovative e le start up tecnologiche avranno **nuove opportunità per competere e innovare** nell’ambiente delle piattaforme online senza dover rispettare condizioni inique che ne limitino lo sviluppo. Il DMA garantirà una **maggiore certezza giuridica** per le imprese e in particolare:

- le imprese che vendono beni e servizi tramite il mercato digitale potranno accedere a determinati dati in possesso dei gatekeeper e potranno **scegliere tra diverse piattaforme**, disponendo, inoltre, di maggiori possibilità di cambiare e combinare i servizi in funzione delle loro esigenze;

- gli utenti commerciali (imprese) sapranno cosa aspettarsi quando hanno a che fare con i gatekeeper;
- i gatekeeper conosceranno chiaramente gli obblighi ad essi applicabili;
- vi saranno norme procedurali chiaramente definite volte a garantire decisioni rapide che si tradurranno in rapidi vantaggi sia per gli utenti commerciali che per i consumatori.

Il DMA in pillole

Concretamente, secondo la proposta, il DMA:

- si applicherà solo ai **principali fornitori dei servizi di piattaforme** di base più tendenti a ricorrere a pratiche sleali (ad esempio, i motori di ricerca, i social network o i servizi di intermediazione online), che soddisfano i criteri legislativi oggettivi per essere designati come controllori dell’accesso/gatekeepers;
- fisserà soglie quantitative quali basi per individuare presunti gatekeepers (la Commissione avrà inoltre la facoltà di designare imprese che fungano da gatekeepers, a seguito di un’indagine di mercato);
- **vieterà** una serie di **pratiche chiaramente sleali** (ad esempio, impedire agli utenti di disinstallare software o applicazioni preinstallati: si pensi alle applicazioni originarie Apple degli iPhone);
- imporrà ai gatekeepers di predisporre in modo proattivo determinate misure (ad esempio, misure mirate che consentano al software di terzi di funzionare correttamente e di interoperare con i loro servizi);
- prevederà sanzioni in caso di inadempienza, con **ammende fino al 10% del fatturato mondiale** del controllore dell’accesso, al fine di garantire l’efficacia delle nuove norme (in caso di recidiva, queste sanzioni possono prevedere anche l’obbligo di adottare “misure strutturali”, fino all’eventuale cessione di determinate attività qualora non siano disponibili misure alternative altrettanto efficaci per garantire il rispetto delle norme);
- consentirà alla Commissione di svolgere **indagini di mercato mirate** per valutare se a tali norme debbano essere aggiunte nuove pratiche e nuovi servizi dei gatekeepers per garantire che le nuove norme siano in linea con la rapida evoluzione dei mercati digitali.

Impresa

Da Confprofessioni

Antiriciclaggio: avviato il progetto Light per la formazione delle professioni legali

Il progetto europeo di formazione delle professioni legali si chiama LIGHT, Legal Investigation Gains High Trust e coinvolgerà nel biennio 2021-2023 Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria. La capofila è Confprofessioni con il ruolo guida di Federnotai. Il progetto si orienta sui temi dell'antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e mira in particolare ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e a garantire l'efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai.

Con un comunicato stampa del 14 gennaio 2020 Confprofessioni informa che è stato approvato dalla Commissione Europea, all'interno del **Programma Justice**, il **progetto LIGHT - Legal Investigation Gains High Trust**, dedicato alla **formazione delle professioni legali**.

Il progetto coinvolgerà nel biennio 2021-2023 Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria e su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai ha promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo (CGN). Si sono aggiunte, grazie a Fondazione Confprofessioni, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (CGA) e degli avvocati bulgari (WLA) e la rappresentanza europea delle libere professioni (CEPLIS).

Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per Paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione.

LIGHT si orienta sui temi **dell'antiriciclaggio**, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e mira in particolare:

- ad aumentare la **competenza giuridica** dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche;
- a garantire **l'efficacia delle politiche UE antiriciclaggio**, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai.

Quattro i profili di competenza:

- quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (AML/CFT);
- valutazione del rischio;
- obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette;
- crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes).

Il Notariato e i suoi modelli di contrasto al riciclaggio, in particolare quello sviluppato dal Notariato spagnolo, rappresentano un esempio che va condiviso e che può essere esteso ad altri professionisti.

A cura della Redazione

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: confermati gli spostamenti a due e istituita la zona bianca

E' in Gazzetta Ufficiale il decreto che ha approvato nuove disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica e che proroga fino al 30 aprile lo stato di emergenza. In particolare il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Il decreto istituisce un'area "bianca", nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di "tipo 1", un livello di rischio "basso" e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021 decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni.

Misure restrittive

Il decreto proroga, **al 30 aprile 2021**, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.

In particolare il decreto conferma, **fino al 15 febbraio 2021**, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque

consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Dal **16 gennaio 2021** e fino al **5 marzo 2021**, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all'interno della stessa Regione, in area gialla, e all'interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
- qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza **non superiore a 30 chilometri** dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- è istituita una cosiddetta **area "bianca"**, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di "tipo 1", un livello di rischio "basso" e **una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti**. In area "bianca" le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Vaccino

Il decreto istituisce una **piattaforma informativa nazionale** idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento.

Nel caso in cui il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale potrà occuparsi delle operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.

Elezioni

In considerazione del permanere dell'emergenza e dell'evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale il consiglio dei ministri ha inoltre previsto che:

- le **elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica** dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono **entro il 20 maggio 2021**;

- le **elezioni dei Comuni** i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono **entro il 20 maggio 2021**. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria.

Permessi di soggiorno

Per i **permessi di soggiorno** in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono stati prorogati i termini alla medesima data.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Gazzetta Ufficiale 14/01/2021, n. 10)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.